

<p><b><u>COMUNE DI CUMIANA</u></b> <b><u>Città Metropolitana di Torino</u></b> <b><u>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</u></b> <small>Piazza Umberto I n. 5- 10043 Orbassano (To) - P.I. 01384600019 - Tel. 011/9036230 - fax 011/9013337</small> <a href="http://www.comune.orbassano.to.it">www.comune.orbassano.to.it</a> - e-mail: <a href="mailto:cuc@comune.orbassano.to.it">cuc@comune.orbassano.to.it</a> - PEC: <a href="mailto:cuc@pec.comune.orbassano.to.it">cuc@pec.comune.orbassano.to.it</a> Comuni associati: Bruino, Cumiana, Orbassano (Capofila), Reano, Sangano, Trana, Volvera</p>
---

Prot. n. 9985

Cumiana lì 19 Ottobre 2018

**OGGETTO : RISPOSTA CHIARIMENTI N. 1**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, PULIZIA, DIRETTORE DI STRUTTURA ED INFERMIERE PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE “FAMIGLIA BIANCHI E SAN GIUSEPPE” – IN CUMIANA**

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 19.10.2018 prot. 9976 per la seguente richiesta *“In riferimento ai chiarimenti denominati 3 pubblicati sul sito e precisamente al punto n. 4 che si riporta di seguito “Il riferimento all’ammissione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 ma non cumulativa Ã” fatta verso le dichiarazioni da rendere da parte di tutti i soggetti di cui all’art 80, rilasciata dal legale rappresentante del concorrente come da Comunicato del Presidente dell’Anac del 26.10.2016” si fa presente che il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che “il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi”* si comunica quanto segue.

Il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha apportato alcune modifiche all’art. 80 del codice rendendo necessario l’aggiornamento del Comunicato del Presidente dell’Autorità del 26/10/2016 che fornisce chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo della norma citata (art 80) nonché sulle modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull’assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti). Così il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 fornisce nuove indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 **mediante utilizzo del modello di DGUE.**

Il nuovo comunicato sui motivi di esclusione dalle gare sostituisce quello precedente del 26.10.2016: il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dunque dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, **indicando i dati identificativi degli stessi** oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti **da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma**, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione. Si spiega così il significato della locuzione "non cumulativa".

Alla luce di quanto indicato, in virtù del principio di *favor participationis*, si consente alle partecipanti di poter produrre un'unica dichiarazione contenente indicazione di tutti i soggetti di cui all'art. 80 ai sensi del dpr 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, analitica rispetto a tutti i soggetti indicati nella norma ("non cumulativa") per evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere rispetto anche solo ad uno di essi (v. ad es. delibera ANAC del 2.5.2018 n. 416).

Il Responsabile del Procedimento  
D.ssa Alessandra FERRARA  
*Firmato digitalmente*

**OGGETTO : RISPOSTA CHIARIMENTI N. 2**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, PULIZIA, DIRETTORE DI STRUTTURA ED INFERMIERE PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE “FAMIGLIA BIANCHI E SAN GIUSEPPE” – IN CUMIANA**

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 12.10.2018 prot. 9726 in relazione alla presenza,, nell’elenco personale dell’attuale gestore, di n. 2 figure con qualifica di cuoco” si comunica quanto segue:

Attualmente il servizio è svolto -in regime di proroga- da medesima cooperativa, per la gestione del servizio di assistenza e della cucina.

La gara in argomento ha per oggetto la gestione dei servizi di ASSISTENZA, PULIZIA, DIRETTORE DI STRUTTURA ED INFERMIERE.

Pertanto ai fini che interessano, non si dia cura delle due figure esistenti con la qualifica di “cuoco” in quanto non rientranti nel presente appalto.

Il Responsabile del Procedimento  
D.ssa Alessandra FERRARA  
*Firmato digitalmente*

**OGGETTO : RISPOSTA CHIARIMENTI N. 3**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, PULIZIA, DIRETTORE DI STRUTTURA ED INFERMIERE PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE “FAMIGLIA BIANCHI E SAN GIUSEPPE” – IN CUMIANA**

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 15.10.2018 prot. 9754 relativa alla richiesta “discrepanza tra quanto riportato al punto 5 del Disciplinare di gara (...5) Attestazione del versamento del contributo di gara) ove l’importo previsto è indicato in € 70,00 e l’effettivo importo indicato dal sistema AVPC, dove invece l’importo che compare è di € 140,00” si comunica quanto segue.

L’importo di € 70,00 a favore dell’ANAC è stato definito per il calcolo sui tre anni del servizio. Attualmente l’appalto è stato stabilito in tre anni, oltre ulteriori tre per la ripetizione del servizio.

Alla luce di ciò, è corretto il dato definito in € 140,00 relativo al versamento del contributo a favore dell’ANAC relativo a tre anni + ulteriori tre per la eventuale ripetizione del servizio.

Il Responsabile del Procedimento  
D.ssa Alessandra FERRARA  
*Firmato digitalmente*